

Codice penale militare

(CPM)

Modificazione del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1987¹⁾,
decreta:

I

Il Codice penale militare (CPM)²⁾ è modificato come segue:

Art. 81 marginale, n. 1, 2, 2^{bis}, 3 e 5

Rifiuto
del servizio

1. Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare, non ottempera all'ordine di presentarsi al reclutamento o a un ordine di marcia o di chiamata in servizio, è punito con la detenzione.
2. Se l'autore, appellandosi a valori etici fondamentali, rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio militare, il giudice lo dichiara colpevole e lo obbliga a prestare un lavoro di pubblico interesse.

Il giudice stabilisce la durata del lavoro imposto. Di regola, essa è pari a una volta e mezzo quella dell'intero servizio militare rifiutato, ma non può superare i due anni.

Se l'autore rifiuta il lavoro impostogli o viola gravemente i doveri che vi sono connessi, il giudice gli infligge una pena conformemente al numero 1. Non può più infliggergli pene trascorsi dieci anni dalla dichiarazione di colpevolezza.

Il giudice può escludere l'autore dall'esercito.

Il Consiglio federale disciplina i particolari quanto alla prestazione del lavoro e ne assicura l'esecuzione uniforme.

2^{bis}. Se l'autore, appellandosi a valori etici fondamentali, rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato e si dichiara disposto a prestare servizio militare senz'arma, il giudice lo dichiara colpevole e lo assegna al servizio senz'arma.

¹⁾ FF 1987 II 1100

²⁾ RS 321.0

Se più tardi l'autore rifiuta il servizio militare senz'arma, il giudice gli infligge una pena conformemente al numero 1. Non può più infliggergli pene trascorsi dieci anni dalla dichiarazione di colpevolezza.

3. In servizio attivo, può essere pronunciata la reclusione.

5. L'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.

Art. 81a

Omissione
del servizio

1. Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare, non ottempera all'ordine di presentarsi al reclutamento o a un ordine di marcia o di chiamata in servizio, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In servizio attivo, può essere pronunciata la reclusione.

3. Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

4. L'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.

Art. 82 cpv. 4

⁴ L'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione colposa del servizio.

Art. 83 cpv. 1, 2 e 4

¹ Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare, abbandona arbitrariamente il suo corpo di truppa od il suo posto militare, o non vi ritorna più dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione. Se, appellandosi a valori etici fondamentali, rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio militare, è giudicato quale obiettore di coscienza conformemente all'articolo 81 numero 2. Se si dichiara disposto a prestare servizio militare senz'arma, si applica l'articolo 81 numero 2^{bis}.

² In servizio attivo, può essere pronunciata la reclusione.

⁴ L'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento della diserzione.

Art. 84 cpv. 4

⁴ L'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'assenza ingiustificata.

Art. 226

Casellario
giudiziale

L'obbligo di prestare un lavoro e l'assegnazione al servizio militare senz'arma conformemente all'articolo 81 numeri 2 o 2^{bis} nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359 a 364 del Codice penale svizzero¹⁾.

Art. 236a

Rifiuto
del servizio.
Diserzione

Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990²⁾, è stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora espiato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a un nuovo giudizio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Cavelti

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990³⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

1100

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RU ...

³⁾ FF 1990 III 479

Codice penale militare (CPM) Modificazione del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	479-481
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 452

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.